



**CITTÀ DI PIOLTELLO**  
Città Metropolitana di Milano

**Regolamento per la gestione dei  
rifiuti solidi urbani ed assimilati e la tutela  
del decoro e dell'igiene ambientale**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°51 del 22/12/2016

## INDICE

### **ARTICOLO 1**

Oggetto del Regolamento

### **ARTICOLO 2**

Principi generali del servizio

### **ARTICOLO 3**

Definizioni

### **ARTICOLO 4**

Classificazione dei rifiuti

### **ARTICOLO 5**

Attività di competenza del Comune e dell'azienda appaltatrice dei servizi di igiene urbana

### **ARTICOLO 6**

Raccolta differenziata

### **ARTICOLO 7**

Conferimento dei rifiuti solidi urbani non ingombranti

### **ARTICOLO 8**

Conferimento dei rifiuti ingombranti

### **ARTICOLO 9**

Conferimento dei beni durevoli e rifiuti elettrici ed elettronici

### **ARTICOLO 10**

Conferimento dei rifiuti pericolosi

### **ARTICOLO 11**

Conferimento del rifiuto organico umido

### **ARTICOLO 12**

Conferimento dei rifiuto organico - scarti vegetali

### **ARTICOLO 13**

Raccolta dei rifiuti inerti

### **ARTICOLO 14**

Conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni

### **ARTICOLO 15**

Conferimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

### **ARTICOLO 16**

Conferimento dei rifiuti speciali

### **ARTICOLO 17**

Trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati

### **ARTICOLO 18**

Smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati

### **ARTICOLO 19**

Cestini portarifiuti

### **ARTICOLO 20**

Divieto di sosta nelle vie interessate dalla pulizia stradale

### **ARTICOLO 21**

Divieto di imbrattamento del suolo pubblico

### **ARTICOLO 22**

Pulizia dei fabbricati e delle aree contigue

### **ARTICOLO 23**

Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti

### **ARTICOLO 24**

Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

### **ARTICOLO 25**

Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti

**ARTICOLO 26**

Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

**ARTICOLO 27**

Attività di volantinaggio

**ARTICOLO 28**

Attività di carico e scarico di merci e materiali

**ARTICOLO 29**

Pozzetti stradali e fontane

**ARTICOLO 30**

Carogne di animali

**ARTICOLO 31**

Conduzione di animali

**ARTICOLO 32**

Cantieri edili

**ARTICOLO 33**

Veicoli a motore, rimorchi e simili

**ARTICOLO 34**

Manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità

**ARTICOLO 35**

Proprietà dei rifiuti, destinazione degli eventuali ricavi provenienti dal reimpiego degli stessi

**ARTICOLO 36**

Tassa per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti

**ARTICOLO 37**

Agente accertatore

**ARTICOLO 38**

Divieti

**ARTICOLO 39**

Sanzioni

**ARTICOLO 40**

Disposizione finale

**ALLEGATO 1**

Rifiuti speciali assimilati agli urbani

**ALLEGATO 2**

Modalità e limiti di accesso al Centro di raccolta

**ALLEGATO 3**

Sanzioni

## **ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati agli urbani destinati allo smaltimento o al recupero e stabilisce le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.

Il Regolamento stabilisce, inoltre, le disposizioni per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, promuovendo, a tal fine, la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni e la collaborazione delle associazioni di volontariato, nonché il rispetto delle norme dell'accesso alle informazioni ambientali.

Il Regolamento si applica nei limiti territoriali del Comune di Pioltello. I servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani si applicano nell'intero Centro abitato del Comune di Pioltello con esclusione dei nuclei rurali sparsi.

## **ARTICOLO 2 - PRINCIPI GENERALI DEL SERVIZIO**

La gestione dei rifiuti nelle varie fasi costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da odori e rumori;
- c) salvaguardare la flora e la fauna ed evitare ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) rispettare il contesto pianificatorio territoriale ed economico;
- e) promuovere, con il rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia;
- f) favorire ed incentivare sistemi tendenti a minimizzare la produzione di rifiuti.

In relazione ai principi generali sopra elencati la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

- i. prevenzione;
- ii. preparazione per il riutilizzo;
- iii. riciclaggio;
- iv. recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- v. smaltimento.

## **ARTICOLO 3 - DEFINIZIONI**

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;
- c) rifiuto organico: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- d) autocompostaggio: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- e) produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione oltre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- f) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

- g) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura dei siti di smaltimento;
- h) raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresi la gestione dei centri di raccolta ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- k) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazioni di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private a uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito.

Per quanto concerne gli imballaggi:

- I. imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- II. imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- III. imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- IV. imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- V. rifiuto di imballaggio: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo;
- VI. gestione dei rifiuti di imballaggio: le attività di gestione di cui all'art.183, comma 1, lettera d) del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;
- VII. produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
- VIII. utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
- IX. pubbliche amministrazioni e gestori: i soggetti e gli enti che provvedono all'organizzazione, controllo e gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani nelle forme di cui alla parte quarta del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. o loro concessionari.

#### **ARTICOLO 4 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

Ai fini del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art.198, comma 2, lettera g) del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art.2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art.184-bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Nelle more della pubblicazione del provvedimento di competenza statale che fisserà i criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento si intendono per rifiuti speciali assimilati agli urbani quelli individuati all'ALLEGATO 1, che costituisce parte integrante del presente Regolamento, nelle quantità compatibili con la potenzialità organizzativa del servizio pubblico. Tali rifiuti assimilati dovranno avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, devono essere costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati a titolo esemplificativo nell'ALLEGATO 1.

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.

## **ARTICOLO 5 - ATTIVITÀ E COMPETENZE DEL COMUNE E DELL'AZIENDA APPALTATRICE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA**

La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il Comune stabilisce:

- le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione e estumulazione;
- le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio;

- le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- l'assimilazione per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art.195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'art.184, comma 2, lettere c) e d).

Il Comune garantisce il servizio di raccolta sulle aree pubbliche del territorio comunale, garantisce il servizio di spazzamento e lavaggio su strade e piazze comunali e inoltre la pulizia dei marciapiedi, i percorsi pedonali e ciclopedonali, parchi e giardini pubblici.

L'azienda appaltatrice dei servizi di igiene urbana, nei limiti e secondo le modalità previste dal presente Regolamento e dal contratto di servizio, provvede a:

- effettuare la raccolta differenziata ed indifferenziata;
- spazzare le aree pubbliche;
- trasportare i rifiuti dal luogo di conferimento al luogo di smaltimento;
- realizzare operazioni di smaltimento e promuovere le operazioni di recupero/riciclaggio.

Il Comune e l'azienda appaltatrice dei servizi di igiene urbana, nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, anche al fine di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, possono, previa convenzione, avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Sono esclusi dal regime di privativa i rifiuti assimilati destinati al recupero da parte del produttore.

## **ARTICOLO 6 - RACCOLTA DIFFERENZIATA**

L'Amministrazione Comunale, nel rispetto della normativa vigente, individua le categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali e di energia; le modalità del relativo conferimento vengono determinate da idonea Ordinanza. Vige l'obbligo, per l'universalità dei soggetti destinatari del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, del conferimento differenziato dei rifiuti secondo le modalità previste dall'Amministrazione Comunale. Le raccolte differenziate devono essere attivate dal produttore.

Il Comune definisce le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata, favorendo quelle tecniche che permettono di incrementare le rese di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.

È obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e delle iniziative attivate ed autorizzate, comunque finalizzate al recupero/riciclaggio.

Potranno essere attivate, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento e di riduzione della quantità dei rifiuti da avviare a discarica o alla termodistruzione.

Per ragioni di opportunità tecnica ed economica, la raccolta differenziata può essere in ogni momento scissa in tutto o in parte dal restante servizio di gestione dei rifiuti e affidata ad uno o più soggetti diversi mediante separati procedimenti contrattuali o concessori.

## **ARTICOLO 7 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NON INGOMBRANTI**

Le modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti sono disciplinate dal presente Regolamento, dalle Ordinanze adottate in materia e da quanto previsto dal contratto di servizio tra il Comune e l'azienda appaltatrice dei servizi di igiene urbana.

Le Ordinanze, in particolare, disciplinano:

- modalità e orari di conferimento;
- frequenze di raccolta;
- caratteristiche dei contenitori in relazione alla tipologia dei rifiuti da smaltire;
- modalità di accesso al Centro di raccolta.

La conservazione del rifiuto prima della raccolta, ed il relativo utilizzo di contenitori è a totale carico dell'utente che dovrà rispettare le norme igieniche e sanitarie previste dalle leggi, Regolamento Edilizio e Regolamento Locale di Igiene.

Il conferimento dei rifiuti deve avvenire esclusivamente nei contenitori, che possono essere sacchi a perdere o cassonetti rigidi di varia capacità, in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore. Essi devono essere detenuti in area privata e posizionati su area pubblica solo nei giorni ed orari indicati dall'Ordinanza.

Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ed assimilati:

- i rifiuti urbani ingombranti;
- i rifiuti pericolosi;
- i rifiuti speciali non assimilati;
- i rifiuti allo stato liquido;
- i materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto (es. metalli, legno, inerti, ecc.).

I sacchi a perdere devono:

- possedere le caratteristiche definite con Ordinanza;
- essere conferiti a cura dei produttori, ben chiusi e in maniera ordinata nelle immediate vicinanze dell'ingresso delle abitazioni o attività, in luogo direttamente accessibile ai mezzi di raccolta, a piano strada e in modo da non costituire pericolo o intralcio al passaggio dei pedoni ed alla circolazione dei veicoli, nonché ogni disturbo per la popolazione.

I contenitori rigidi per le raccolte differenziate:

- devono possedere le caratteristiche definite con Ordinanza;
- possono essere forniti dal Comune in comodato d'uso, tramite dall'azienda appaltatrice dei servizi di igiene urbana; dall'atto della consegna sono sotto la diretta responsabilità dell'utente il quale si farà carico della relativa manutenzione ordinaria e pulizia.

Nel conferimento particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta; tali oggetti devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.

I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta separata devono essere conservati e conferiti negli appositi contenitori o presso il Centro di raccolta.

E' vietato conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo e nelle Ordinanze di attuazione.

Sono vietati la cernita e il rovistamento dei rifiuti conferiti su suolo pubblico per la raccolta.

## **ARTICOLO 8 - CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI**

I rifiuti ingombranti prodotti dai cittadini (singoli e nuclei familiari) non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta, né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.

Il conferimento e l'asportazione devono avvenire:

- a) mediante consegna diretta da parte dell'utente presso il Centro di raccolta;
- b) mediante conferimento a cura dei produttori nel giorno concordato con il gestore dei servizi di igiene urbana, a piano strada, in luogo direttamente accessibile al mezzo di raccolta o, se sul marciapiede, in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione.

Il servizio di raccolta secondo le modalità della precedente lettera b) è rivolto solo ai privati cittadini

## **ARTICOLO 9 - CONFERIMENTO DEI BENI DUREVOLI E RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI**

I beni durevoli per uso domestico e gli apparecchi elettrici ed elettronici che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore distributore/manutentore contestualmente all'acquisto

di un bene di tipologia equivalente il quale ne garantirà il ritiro gratuito di uno contro uno e il conferimento presso il Centro di raccolta nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono essere conferiti da parte dei privati cittadini ai servizi messi a disposizione per il pubblico, con le medesime modalità di cui al precedente articolo (se non ingombranti devono essere conferiti a cura del detentore presso il Centro di raccolta). A titolo esemplificativo si elencano i seguenti beni:

- a) R1 - frigoriferi, surgelatori, congelatori, condizionatori;
- b) R2 – grandi elettrodomestici come lavatrici, lavastoviglie, ecc.;
- c) R3 – TV e monitor;
- d) R4 – elettronica di consumo come telefonia, informatica, piccoli elettrodomestici;
- e) R5 – sorgenti luminose a scarica, lampade fluorescenti, ecc.

I rifiuti professionali devono essere ritirati e smaltiti dai distributori/produttori/importatori o ricorrendo ad altri operatori del settore.

#### **ARTICOLO 10 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI**

I rifiuti urbani pericolosi provenienti dai privati cittadini devono essere conferiti presso i Centri di raccolta predisposti dall'Amministrazione Comunale. Inoltre le pile ed i farmaci scaduti sono raccolti presso i contenitori stradali, che di norma sono collocati presso le sedi comunali e le scuole per le pile e presso le farmacie per i farmaci.

#### **ARTICOLO 11 - CONFERIMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO UMIDO**

La frazione umida proveniente dagli scarti di cucina anche prodotta presso le mense, i punti di ristorazione e presso gli esercizi commerciali che producono rifiuti organici putrescibili deve essere raccolta separatamente.

Le modalità e i tempi per l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti organici umidi vengono definiti in apposita Ordinanza.

I materiali organici umidi devono essere conferiti in appositi sacchi a perdere in materiale totalmente biodegradabile e successivamente in contenitori rigidi situati in spazi idonei appositamente individuati presso le stesse utenze di cui al precedente comma 1.

Tali contenitori non devono consentire la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e lo scolo di materiali putrescibili.

I contenitori rigidi devono essere lavati e disinfettati, almeno con cadenza almeno settimanale, dagli stessi utenti.

L'Amministrazione Comunale incentiva l'autocompostaggio degli scarti organici dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze.

#### **ARTICOLO 12 - CONFERIMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO - SCARTI VEGETALI**

I rifiuti urbani vegetali, quali ad esempio erba, foglie, potature di siepi di piccolo calibro derivanti da giardini, orti costituenti pertinenza di edifici privati, nonché quelli derivanti da sostituzioni di piante e fiori sulle sepolture private dei cimiteri, devono essere conferiti nei seguenti modi:

- in caso di quantitativi limitati e di piccole dimensioni, mediante contenitori a perdere, esposti a bordo strada secondo le modalità definite in apposita Ordinanza;
- in caso di grandi quantitativi ovvero di residui di potatura di grandi dimensioni, presso il Centro di raccolta.

#### **ARTICOLO 13 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INERTI**

È vietato conferire materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nel normale ciclo di gestione dei rifiuti urbani, a meno di piccoli quantitativi prodotti direttamente dai privati cittadini che dovranno essere trasportati dagli stessi presso il Centro di raccolta. Il conferimento di grandi quantitativi e da parte degli artigiani deve avvenire presso discariche/impianti autorizzati.

È vietato l'abbandono di rifiuti inerti.

#### **ARTICOLO 14 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei, oggetti ed elementi metallici, avanzi di indumenti dovranno essere conferiti e smaltiti in appositi impianti.

#### **ARTICOLO 15 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI**

Il conferimento dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani, aventi caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica analoga ai rifiuti urbani, deve essere effettuato di norma con le modalità già descritte negli articoli precedenti. Nel caso di quantitativi tali da non poter effettuare la raccolta secondo le modalità usuali, il conferimento deve essere effettuato a cura dei produttori presso il Centro di raccolta (con le modalità indicate nell'ALLEGATO 2), nel rispetto dei criteri qualitativi di cui all'ALLEGATO 1 e quantitativi compatibili con le potenzialità organizzative del servizio di raccolta. Nel caso di superamento delle quantità di rifiuto conferibili, il produttore dovrà conferirli a operatori del settore.

È vietato l'abbandono di rifiuti speciali assimilati agli urbani.

#### **ARTICOLO 16 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI**

I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani. I rifiuti speciali, e in quanto tali, non compresi nell'ALLEGATO 1 del presente Regolamento, dovranno essere smaltiti dagli stessi produttori ricorrendo ad operatori del settore.

È vietato l'abbandono di rifiuti speciali.

#### **ARTICOLO 17 - TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI**

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed ambientali.

I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni concesse dal Comando della Polizia Locale, per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio (accesso in zone a traffico limitato, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, ecc.).

#### **ARTICOLO 18 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI**

La fase finale di recupero e/o smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta, ove non diversamente disposto, avviene a cura dell'azienda appaltatrice dei servizi di igiene urbana presso gli impianti debitamente autorizzati, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

#### **ARTICOLO 19 - CESTINI PORTARIFIUTI**

Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il Comune e l'azienda appaltatrice dei servizi di igiene urbana provvedono, secondo le modalità e alle condizioni stabilite nel

contratto di servizio, ad installare cestini portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento, della loro pulizia interna ed esterna ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

È vietato introdurre in tali cestini rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli stabili.

È vietato danneggiare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatte salve comunicazioni di servizio del Comune.

#### **ARTICOLO 20 - DIVIETO DI SOSTA NELLE VIE INTERESSATE DALLA PULIZIA STRADALE**

Nelle vie interessate dalla pulizia stradale è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicate dall'apposita segnaletica.

È vietata la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia.

#### **ARTICOLO 21 - DIVIETO DI IMBRATTAMENTO DEL SUOLO PUBBLICO**

È vietato imbrattare il suolo pubblico e gettarvi rifiuti di qualsiasi genere.

#### **ARTICOLO 22 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE**

I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono tenerle pulite e conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.

In caso di scarico abusivo su aree private i predetti soggetti sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori e nei limiti di Legge, e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi.

Al fine di responsabilizzare i cittadini, il Comune promuove ogni attività spontanea di tutela del decoro e dell'igiene ambientale e autorizza, a tal fine, i residenti o proprietari degli immobili allo spazzamento e al lavaggio dei marciapiedi antistanti gli stessi, salvo che in tempo di gelo, con modalità idonee ad evitare molestie o danno ai passanti.

#### **ARTICOLO 23 - PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI**

Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere e differenziare i rifiuti secondo le disposizioni del presente Regolamento e nella specifica Ordinanza.

I commercianti devono conferire le cassette di legno e plastica in modo ordinato, il cartone opportunamente piegato per ridurre l'ingombro, il rifiuto organico e il vetro negli idonei cassonetti.

#### **ARTICOLO 24 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI**

Le aree pubbliche o di uso pubblico poste in pertinenza di pubblici esercizi, quali negozi, chioschi, bar, alberghi, ristoranti e simili, e le aree date in concessione alle suddette attività per il posizionamento di tavolini, sedie, ecc., devono essere tenute costantemente pulite dai rispettivi gestori, indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del servizio pubblico. Dovranno essere predisposti a cura dei conduttori di detti locali anche raccoglitori per i mozziconi di sigarette.

I rifiuti raccolti dai gestori di cui sopra, provvisoriamente stoccati dagli stessi devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.

Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni pertinenza deve risultare perfettamente pulita.

#### **ARTICOLO 25 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI**

Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.

I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dell'idonea Ordinanza, rispettando le modalità di raccolta differenziata.

#### **ARTICOLO 26 - PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE**

Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intenda organizzare iniziative quali feste, sagre, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche o ad uso pubblico sono tenuti a comunicare al Comune, con un preavviso minimo di otto giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che verranno utilizzate. Il rilascio dell'Autorizzazione comunale è subordinato alla preventiva comunicazione di cui sopra.

A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. L'area deve risultare libera e pulita entro un'ora dal termine della manifestazione.

#### **ARTICOLO 27 - ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO**

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico se non nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario del messaggio, salva diversa previsione di Legge.

Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell'autore della violazione in solido con il mittente del messaggio.

#### **ARTICOLO 28 - ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI**

Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a proprie cura e spese alla pulizia suddetta.

In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata dall'azienda appaltatrice dei servizi di igiene urbana, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario.

#### **ARTICOLO 29 - POZZETTI STRADALI E FONTANE**

È vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere (sia allo stato solido che allo stato liquido) nei pozzetti, nelle caditoie stradali, nelle fontane e simili.

#### **ARTICOLO 30 - CAROGNE DI ANIMALI**

Le carogne di animali devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla A.T.S. competente o prescritte nel Regolamento Locale di Igiene.

Gli animali d'affezione deceduti dovranno essere smaltiti a cura dei proprietari, in ottemperanza delle suddette norme.

### **ARTICOLO 31 - CONDUZIONE DI ANIMALI**

Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo.

Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura, sacchetti o palette, per l'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni, in modo da lasciare il suolo completamente pulito.

Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai disabili che si avvalgono dell'aiuto di animali per l'accompagnamento.

### **ARTICOLO 32 - CANTIERI EDILI**

Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo.

È inoltre tenuto a provvedere alla pulizia mediante spazzamento e innaffiamento dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico confinanti con i cantieri quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.). La suddetta pulizia dovrà avere cadenza giornaliera.

### **ARTICOLO 33 - VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI**

È vietato abbandonare le carcasse di autoveicoli e motoveicoli, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili; essi devono essere conferiti ai centri autorizzati di raccolta per la demolizione e l'eventuale recupero di parti.

È vietato abbandonare i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

### **ARTICOLO 34 - MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITÀ**

Chiunque pone sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale (es.: fioriere, vasi etc.) e per altre finalità è responsabile della loro manutenzione e pulizia, fatta salva la concessione di idonea autorizzazione al posizionamento degli stessi.

I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati.

In caso di accertata inerzia, l'Amministrazione Comunale provvederà alla loro rimozione con spese a carico di chi ha posto il manufatto.

Nel caso in cui i manufatti vengano posti in coincidenza di attività stagionali, conclusa la stagione, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di coloro che li hanno posizionati.

### **ARTICOLO 35 - PROPRIETÀ DEI RIFIUTI, DESTINAZIONE DEGLI EVENTUALI RICAVI PROVENIENTI DAL REIMPIEGO DEGLI STESSI**

Il rifiuto rimane di proprietà del produttore fino al momento del conferimento dello stesso al servizio pubblico di raccolta. Dopo il conferimento il rifiuto si intende trasferito in piena e libera proprietà all'Amministrazione Comunale, la quale potrà quindi vantare a pieno ed esclusivo titolo il riconoscimento della disponibilità di eventuali risorse economiche derivanti da un possibile riutilizzo a valenza monetaria di tutti o in parte dei rifiuti conferiti, a meno di accordi diversi tra il Comune e l'affidataria del servizio di raccolta degli stessi.

### **ARTICOLO 36 – TASSA/TARIFFA PER LA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI**

Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani è istituita apposita tassa nei modi stabiliti dal relativo "Regolamento per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani".

I servizi di igiene urbana sono gestiti in forma diprivativa dall'Amministrazione comunale. Per la determinazione delle tariffe, per l'applicazione delle riduzioni e/o esenzioni si rimanda al "Regolamento per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani".

Non è ammessa la facoltà di richiedere l'esclusione dal servizio in privativa, né quella di chiedere detassazioni non previste dal Regolamento di cui al comma precedente.

## **ARTICOLO 37 – AGENTE ACCERTATORE**

Le funzioni dell'accertamento degli illeciti amministrativi relative alle disposizioni del presente Regolamento o di Ordinanze comunali direttamente connesse a tale Regolamento sono svolte in via principale dalla Polizia Locale e in via secondaria da un Agente accertatore, prestante la propria opera per la società appaltatrice del servizio di igiene urbana, al quale venga conferito incarico di funzioni di Pubblico ufficiale.

La nomina dell'Agente accertatore avverrà con apposito atto del Sindaco mentre i criteri di individuazione di tale figura, relativi a requisiti, formazione, poteri, funzioni ecc saranno disciplinati con successivo idoneo atto.

## **ARTICOLO 38 - DIVIETI**

È vietato imbrattare, affiggere manifesti o adesivi e deturpare muri, segnaletica ed i manufatti permanenti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.

Le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui sopra saranno, in caso di imbrattamento, a carico dell'autore della violazione, in caso di affissione di manifesti o adesivi, a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio.

È vietato versare, stoccare, ammassare o abbandonare, in maniera non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Regolamento, su aree pubbliche e private o nei corsi d'acqua, qualsiasi rifiuto solido, semisolido o liquido, materiali di scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiusi in sacchetti e contenitori. Nel caso dei condomini, nel caso in cui non si possa risalire all'autore delle violazioni, l'amministratore sarà il soggetto tenuto al ripristino dei luoghi ed il destinatario delle contestazioni.

I rifiuti non possono essere scaricati nelle zone di rispetto dei pozzi pubblici e privati utilizzati per il prelievo di acque destinate al consumo umano.

È vietato incendiare i rifiuti.

## **ARTICOLO 39 - SANZIONI**

Per l'inottemperanza a quanto previsto dal presente Regolamento si applicano le sanzioni di cui all'ALLEGATO 3, da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, secondo le norme della Legge 689/81. Inoltre si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e successive modifiche ed integrazioni.

Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dalla Polizia Locale, dagli agenti accertatori di cui all'art.37 o da chi ne abbia l'autorità secondo le procedure e le leggi vigenti.

In caso di prima violazione viene applicata la "sanzione base". Nel caso di recidiva, della medesima violazione a carico dello stesso soggetto, accertata almeno trenta giorni dopo la prima, viene applicata la "sanzione recidiva". Decorso un anno dalla contestazione della prima violazione i termini temporali di cui sopra vengono azzerati, fermo restando l'applicabilità della "sanzione base".

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio e recupero e allo smaltimento dei

rifiuti. In caso di inadempienza da parte del trasgressore, l'Amministrazione Comunale provvederà al ripristino dello stato dei luoghi addebitando le spese al trasgressore.

#### **ARTICOLO 40 - DISPOSIZIONI FINALI**

Si intendono abrogate le disposizioni di altri provvedimenti comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.

Esso entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di esecutività della Deliberazione di approvazione.

## **ALLEGATO 1 – RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI**

- rifiuti non pericolosi, anche ingombranti, come previsto dalla lettera b) – comma 2 - art.184 del D.Lgs.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- rifiuti di carta e cartone;
- rifiuti di vetro;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine), purché non contaminati da sostanze individuate come T/F o pericolose;
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane;
- cassette di legno e plastica;
- accoppiati quali carta plastificata, carta adesiva;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù e manufatti composti prevalentemente da tali materiali;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, plastica);
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.).

## **ALLEGATO 2 – MODALITÀ E LIMITI DI ACCESSO AL CENTRO DI RACCOLTA**

### **Art.1 – Finalità**

Le presenti norme disciplinano le modalità di accesso e di conferimento dei rifiuti urbani presso il Centro di raccolta comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, di seguito denominato "Centro di raccolta", a norma delle vigenti disposizioni statali e regionali in materia di gestione dei rifiuti.

### **Art.2 – Funzioni**

Il Centro di raccolta è un'area di raccolta dei rifiuti urbani prodotti sul territorio comunale ed è complementare ai servizi di raccolta domiciliare e tramite contenitori per pile e farmaci posizionati sul territorio comunale. Esso è di proprietà comunale e viene gestito dall'azienda appaltatrice dei servizi di igiene urbana o tramite altre aziende o cooperative incaricate dall'Amministrazione Comunale.

### **Art.3 – Utenze ammesse**

Al Centro di raccolta possono accedere:

- a) le utenze domestiche per il conferimento di rifiuti domestici provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile situati nel Comune di Pioltello;
- b) le attività artigianali, commerciali e di servizi per il conferimento di rifiuti non pericolosi assimilati ai rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio comunale di Pioltello;
- c) gli addetti del servizio comunale di gestione dei rifiuti urbani;
- d) gli addetti comunali per i servizi di manutenzione degli edifici ed aree pubbliche del Comune di Pioltello.

### **Art.4 – Modalità di accesso**

Il Centro di raccolta è aperto nei giorni ed orari fissati da idonea Ordinanza.

L'Amministrazione Comunale stabilisce le giornate e gli orari di apertura al pubblico dell'impianto, tenendo in considerazione:

- a) la concentrazione residenziale e le caratteristiche socio economiche della popolazione servita;
- b) i ritmi di utilizzazione dell'impianto, i conseguenti intervalli di rotazione dei contenitori in questo installati, nonché gli intervalli di pulizia e di manutenzione dell'impianto stesso.

Il Centro di raccolta deve essere attrezzato con contenitori di varie capacità o apposite aree per l'attivazione delle raccolte differenziate istituite dal presente Regolamento. I rifiuti particolarmente ingombranti e i mobili dovranno essere smontati prima del conferimento in modo da non occupare troppa volumetria nei cassoni.

Le utenze domestiche potranno conferire i rifiuti:

- se trasportati in automobile, esibendo un documento di identità (o esclusivamente Carta Regionale dei Servizi/Carta Nazionale dei Servizi, quando il servizio sarà attivo) attestante la residenza a Pioltello;
- se trasportati tramite furgone, esibendo idoneo permesso rilasciato dal Comune.

È vietato il prestito o la cessione del permesso a soggetti diversi dall'intestatario dello stesso, pena il ritiro di tale autorizzazione e la contestazione degli eventuali altri illeciti inerenti il trasporto irregolare dei rifiuti.

Le utenze artigianali, commerciali e di servizi potranno conferire i rifiuti esclusivamente tramite idonea documentazione di trasporto (formulario e/o ogni altro documento di cui all'art. 193 D. Lgs 152/06 ssmmii), sostitutivo dell'Allegato I-DM 08.04.2008.

I trasporti tramite furgone potranno essere effettuati con veicoli di peso a pieno carico non superiore ai 35 quintali.

Il personale in servizio presso il Centro di raccolta è autorizzato ad accertare i titoli di accesso e la regolarità dei permessi. In caso di riscontro di irregolarità potrà rifiutare i conferimenti.

L'accesso al Centro di raccolta è consentito per il tempo strettamente necessario al conferimento dei rifiuti. E' vietata qualsiasi forma di cernita e/o asporto dei rifiuti da parte dei non addetti ai lavori.

#### **Art.5 – Rifiuti e quantità conferibili**

I rifiuti devono essere conferiti, in modo differenziato, a cura degli utenti direttamente nei contenitori e nelle aree individuate dalla cartellonistica.

Presso il Centro di raccolta vengono raccolti i rifiuti assimilati agli urbani di cui all'ALLEGATO 1 del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati come meglio specificato di seguito.

<b>RIFIUTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>UTENZE</b>	<b>LIMITI DI ACCETTABILITA'</b>
Ingombranti	Materassi, divani, moquettes, ecc.	Domestiche, artigianali, commerciali e servizi	10 pezzi per conferimento
Legno	Mobili smontati, cassette, serramenti, ecc.	Domestiche, artigianali, commerciali e servizi	Entro i limiti di accesso al Centro di raccolta
Ferro	Reti, stendibiancheria, pentolame, biciclette, ecc.	Domestiche, artigianali, commerciali e servizi	Entro i limiti di accesso al Centro di raccolta
Carta/cartone	Carta e cartone, purché non accoppiati con altri materiali	Domestiche, artigianali, commerciali e servizi	Entro i limiti di accesso al Centro di raccolta
Vetro	Bottiglie, lastre, damigiane, ecc.	Domestiche, artigianali, commerciali e servizi	Entro i limiti di accesso al Centro di raccolta
Plastica	Imballaggi in plastica, polistirolo	Domestiche, artigianali, commerciali e servizi	Entro i limiti di accesso al Centro di raccolta
Rifiuti vegetali	Piccoli rami, erba, foglie, potature di siepi, piccole piante ornamentali	Domestiche, artigianali, commerciali e servizi	Entro i limiti di accesso al Centro di raccolta
Macerie	Materiali inerti quali piastrelle, terracotta, sanitari, porcellana	Domestiche	10 secchi da 14 litri e 5 sanitari all'anno
Beni durevoli dismessi	Frigoriferi, congelatori, condizionatori, elettrodomestici, ecc.	Domestiche	4 pezzi all'anno
Televisori	Televisori e videoterminali	Domestiche	2 pezzi all'anno
Componenti elettronici	Hardware, tastiere, stampanti, schede elettroniche, ecc	Domestiche	5 pezzi all'anno
Oli e grassi vegetali ed animali	Oli residui dalla cottura degli alimenti	Domestiche	5 litri al mese
Oli minerali	Oli lubrificanti	Domestiche	10 litri all'anno
Accumulatori al piombo	Batterie di autoveicoli	Domestiche	2 pezzi all'anno

Contenitori di prodotti etichettati T e/o F	Contenitori vuoti di pittura, prodotti per l'igiene della casa, diluenti, smacchiatori, ecc.	Domestiche	5 pezzi al mese
Gas in contenitori a pressione	Spray, lacca, deodoranti, ecc	Domestiche	10 pezzi al mese
Lampade fluorescenti e lampade al neon	Neon e lampade a scarica	Domestiche	10 pezzi all'anno
Toner	Cartucce esauste di toner	Domestiche	10 pezzi all'anno
Farmaci	Medicinali scaduti e/o inutilizzati	Domestiche	Normale consumo domestico
Pile scariche	Pile esaurite	Domestiche	Normale consumo domestico
Indumenti usati	Indumenti usati	Domestiche	Entro i limiti di accesso al Centro di raccolta

Per "limiti di accesso al Centro di raccolta" per le utenze artigianali, commerciali e servizi si intende un numero massimo di due conferimenti a settimana con veicoli di peso a pieno carico non superiore ai 35 quintali.

Le utenze domestiche che conferiranno ingombranti, legno, ferro, carta/cartone, vetro, plastica e rifiuti vegetali tramite furgone non potranno superare la frequenza di due conferimenti al mese per utente.

Non possono essere conferiti:

- a) rifiuti prodotti fuori dal territorio comunale di Pioltello;
- b) rifiuti speciali non assimilati agli urbani.

A titolo di esempio si specifica che non possono essere conferiti veicoli a motore, ciclomotori e motori, parti meccaniche contenenti oli lubrificanti, imballaggi sporchi di sostanze chimiche, materiali polverulenti, bombole del gas, estintori, terra, ecc.

#### **Art.6 – Codici CER attribuiti ai rifiuti conferiti al Centro di raccolta**

I rifiuti conferiti presso il Centro di raccolta, in ottemperanza a quanto disposto dal precedente articolo, potranno essere esclusivamente quelli appartenenti ai sottoelencati Codici Europeo Rifiuti (CER):

1. toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17\* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 08 03 18)
2. imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01)
3. imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)
4. imballaggi in legno (codice CER 15 01 03)
5. imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04)
6. imballaggi in materiali misti (CER 15 01 06)

7. ingombranti (CER 20 03 07)
8. gas in contenitori a pressione (limitatamente a aerosol a uso domestico) (codice CER 16 05 04\*)
9. imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)
10. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01\*, 17 09 02\* e 17 09 03\* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 09 04)
11. rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)
12. rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02)
13. frazione organica umida (codice CER 20 01 08)
14. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21\*)
15. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23\*, 20 01 35\* e 20 01 36)
16. oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)
17. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 20 01 26\*)
18. vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 27\*)
19. farmaci (codice CER 20 01 32)
20. batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601\* 160602\* 160603\* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 20 01 33\*)
21. rifiuti legnosi (codice CER 20 01 38)
22. rifiuti metallici (codice CER 20 01 40)
23. sfalci e potature (codice CER 20 02 01)
24. ingombranti (codice CER 20 03 07)

### ALLEGATO 3 - SANZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	SANZIONE BASE		SANZIONE RECIDIVA	ARTICOLO DEL REGOLAMENTO
6001	Inosservanza alle modalità di conferimento dei rifiuti non ingombranti, ingombranti, pericolosi, umido e scarti vegetali, cernita dei rifiuti	- soggetto singolo o immobile fino a 5 utenze	€50,00	€100,00	7, 8, 9, 10, 11, 12
		- immobile da 6 a 20 utenze	€100,00	€200,00	
		- immobile da 21 a 100 utenze	€200,00	€300,00	
		- immobile oltre 100 utenze	€300,00	€500,00	
6002	Uso inappropriato dei cestini portarifiuti, imbrattamento suolo pubblico, pulizia fabbricati e aree contigue, spettacoli viaggianti, manifestazioni, volantinaggio, carico e scarico materiali, pozzetti stradali e fontane, carogne di animali		€50,00		19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30
6003	Abbandono rifiuti inerti		€200,00	€500,00	13
6004	Inosservanza alle modalità di conferimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani		€200,00		15
6005	Inosservanza alle modalità di conferimento dei rifiuti speciali		€500,00		16
6006	Inosservanza alle modalità di conferimento dei rifiuti presso i mercati		€100,00	€500,00	23
6007	Inosservanza alle modalità di pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici		€50,00		24
6008	Inosservanza all'obbligo di raccolta delle deiezioni canine		€50,00	€100,00	31
6009	Inosservanza all'obbligo di pulizia nei pressi dei cantieri edili		€100,00		32
6010	Abbandono di parti di veicoli a motore		€500,00		33 – comma 2
6011	Mancato rispetto dei divieti di cui all'art.38		€50,00	€100,00	38